

**Risposta n. 382**

**OGGETTO:** Assegni circolari diversi da quelli in forma libera - imposta di bollo dovuta ai sensi dell'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La Banca ALFA (di seguito "Banca") svolge l'attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Nell'ambito della sua attività bancaria, su richiesta dei clienti, la banca provvede alla emissione di assegni circolari per i quali deve essere corrisposta l'imposta di bollo ex art. 10 dell'Allegato A, Tariffa, parte I, al d.p.r. n. 642 del 1972 (di seguito "Decreto").

L'Istante chiede di conoscere il parere di questa Agenzia in merito al corretto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sugli assegni circolari, diversi da quelli in forma libera, ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A, Tariffa, parte I, al d.p.r. n. 642 del 1972.

In particolare, si chiede se l'Istante possa addebitare al cliente che ha richiesto l'emissione dell'assegno circolare, diverso da quello in forma libera, l'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972.

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Banca ritiene corretto addebitare al cliente che richieda l'emissione di assegni circolari, diversi da quelli in forma libera, l'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 10 sopracitato per i motivi che sono di seguito illustrati.

In generale, la normativa sull'imposta di bollo di cui al d.p.r. 642 del 1972 definisce all'art. 1 il requisito oggettivo dell'imposta stabilendo che Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa>>. *Sotto il profilo soggettivo, tale normativa si limita ad individuare il soggetto tenuto ad assolvere agli adempimenti connessi alla applicazione dell'imposta, senza tuttavia specificare il soggetto passivo dell'imposta ovvero il soggetto su cui gravi effettivamente l'onere dell'imposta.*

*Il Decreto regola tuttavia gli effetti in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'imposta. In particolare, l'art. 22 afferma un principio di solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti nella formazione del documento, stabilendo che Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: 1. tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2. tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore >>. Con una formulazione molto ampia, la norma in questione afferma pertanto la*

responsabilità solidale di tutti coloro che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano .. ovvero li enunciano o li allegano ... fanno uso ... a cui viene rimesso>>  
*uno degli atti o dei documenti indicati nella Tariffa.*

*Al principio di solidarietà di cui si è appena detto, si aggiunge poi la previsione di cui all'art. 23 del Decreto secondo cui: I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti>>.*

Si stabilisce in tal modo la nullità di tutti i patti che mirano a limitare il principio di solidarietà escludendo la responsabilità per il pagamento dell'imposta e/o delle relative sanzioni in capo ai soggetti individuati dalla norma di legge.

Con specifico riferimento agli assegni circolari, l'articolo 10 dispone l'applicazione di una imposta di bollo in misura proporzionale del sei per mille annuo.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta, l'istituto bancario deve (i) liquidare trimestralmente l'imposta sull'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare, in base a denuncia presentata entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, e (ii) versare l'imposta dovuta entro i successivi dieci giorni.

Come già rilevato nell'ambito delle disposizioni generali, anche con riferimento agli assegni circolari diversi da quelli in forma libera, la normativa sull'imposta di bollo si limita ad individuare il soggetto tenuto ad assolvere agli adempimenti connessi alla applicazione dell'imposta ma senza indicare espressamente il soggetto passivo su cui gravi l'onere della stessa. Per gli assegni circolari rilasciati in forma libera, come chiarito dall'Agenzia entrate nella circolare n. 18/E del 2008, Le modalità di pagamento di tali somme sono le stesse previste per l'imposta del 6 per mille dovuta sugli assegni circolari. A tal fine, nella denuncia trimestrale presentata al competente ufficio delle entrate, devono essere indicati separatamente anche il numero degli assegni circolari emessi in forma libera nel trimestre di riferimento e la relativa somma

dovuta>>.

*Per tali assegni la banca è dunque tenuta agli adempimenti connessi alla applicazione dell'imposta; tuttavia l'art. 49, co. 10, d.lgs. 231 del 2007 pone il relativo onere a carico del richiedente, stabilendo che Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro>>.*

La mancata espressa individuazione del soggetto passivo d'imposta riguarda anche altri atti e documenti contemplati nella Tariffa allegata al Decreto. In particolare, si intende fare riferimento all'art. 13 avente ad oggetto (i) al co. 2-bis estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ...nonché estratti di conto corrente postale >>, (ii) al co. 2-ter comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari>>. A riguardo, sebbene il Decreto non individui espressamente il soggetto di imposta, l'art. 19, co. 3-bis, d.l. 201 del 2011 stabilisce che Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti>>. *Con ciò facendo desumere che, in via di principio, il soggetto di imposta su cui grava l'imposta sugli estratti conto e le comunicazioni relative a prodotti finanziari sia appunto il cliente.*

*Alla luce di tutto quanto sin qui illustrato, la Banca ritiene che, pure in assenza di una espressa indicazione del soggetto passivo, l'imposta di bollo di cui all'articolo 10 sopracitato possa essere correttamente addebitata al cliente che faccia richiesta degli assegni circolari anche diversi da quelli in forma libera.*

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo in merito agli assegni circolari è disciplinata dall'articolo 10, della Tariffa allegato A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 che ne prevede il relativo pagamento, fin dall'origine e nella misura del 6 per mille per ogni anno, per gli assegni circolari emessi in conformità del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Più in particolare, le relative modalità di pagamento sono disciplinate dalla nota 2, secondo cui *"L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti"*.

L'articolo 22 (Solidarietà) prevede che *"Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:*

*1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;*

*2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto"*.

Il successivo articolo 23 dispone che *"I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti"*.

Il delineato quadro normativo, quindi, evidenzia che anche nella fattispecie in esame i soggetti passivi obbligati in solido al pagamento dell'imposta di bollo sono

entrambe le parti, vale a dire sia la Banca istante che il cliente che le richiede l'emissione dell'assegno circolare, diverso da quello in forma libera.

Pertanto, fermo restando che eventuali patti contrari rispetto all'articolo 22, sarebbero nulli, anche tra le parti, si rappresenta che l'eventuale accordo in merito all'addebito al cliente dell'imposta di bollo non è disciplinato dal d.P.R. n. 642 del 1972 e, come tale, esula dalle competenze della scrivente.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**